



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 2 del 12/01/2024

Proponente: Area ambiente, protezione civile, polizia locale
Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Ing. Massimo Ledda

Oggetto: **Obblighi di condotta per i proprietari e/o conduttori di cani per la rimozione delle deiezioni liquide degli animali.**

IL SINDACO

Premesso che

- l'Amministrazione Comunale intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale, con la finalità di combattere il degrado nei luoghi pubblici o aperti al pubblico - in particolare strade, marciapiedi, piste ciclabili, piazze, parcheggi, parchi ed aree verdi - causato dalla presenza di deiezioni di cani, con conseguenti rischi per la salute della cittadinanza ed in particolare per i soggetti più fragili, quali bambini, anziani e non vedenti;

Richiamati

- il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, igiene urbana e ambientale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 103 del 28.12.2021 che all'articolo 44 rubricato “Imbrattamento delle aree pubbliche” prevede al comma 3 che “Le persone che conducono cani od animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, comprese quelle verdi (giardini pubblici, parchi, ecc.) sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni; i conduttori degli animali sono obbligati ad essere dotati di mezzi e/o attrezzature idonee alla raccolta degli escrementi solidi e sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni, riponendole in sacchetti chiusi nei cestini stradali”;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- l'articolo 57 del su citato Regolamento, rubricato “Sanzioni”, che prevede che “*Alle violazioni del presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs 152/2006 o da altre norme specifiche in materia, e per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge statale o regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata dall'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, come introdotto dall'art. 16 della legge 16.01.2003, n. 3 e modificato dall'art. 1 quater, comma 5, della L. 20.05.2003, n. 116, che, ai sensi delle norme stabilite dalla legge 24.11.1981, n. 689, prevede il pagamento di una somma di denaro da € 25,00 (venticinque/oo) ad € 500,00 (cinquecento/00)*”;
- il Regolamento per la tutela, detenzione e conduzione degli animali approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 114 del 24/11/2016, in particolare l'articolo 22, rubricato “Conduzione, prescrizioni (guinzaglio, museruola e raccolta deiezioni solide” che al comma 3, prescrive: “*I conduttori, a qualsiasi titolo, di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani. Tale prescrizione sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale*”;

Preso Atto delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute dalla cittadinanza in merito ai disagi derivanti dalle deiezioni anche liquide ad opera di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici, autoveicoli;

Considerato che

- tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare muri, angoli degli stabili e marciapiedi e a rilasciare sgradevoli odori persistenti per le strade in particolar modo nei periodi estivi e di scarse precipitazioni, possono anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitaria;
- il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è tenuto ad affidare lo stesso solo a persone in grado di gestirlo correttamente;
- il deturpamento e l'imbrattamento delle cose altrui mobili o immobili è comportamento sanzionato anche a livello penale;

Atteso che:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, possono rimuovere le deiezioni liquide prodotte dai cani, semplicemente dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti;
- tale buona pratica consente di limitare significativamente le problematiche sopra esposte e risponde ad elementari regole di civile convivenza senza che in alcun modo risulti pregiudicato o reso oneroso il pieno esplicarsi del rapporto dei proprietari con gli animali d'affezione;

Ritenuto necessario adottare un provvedimento volto alla salvaguardia del decoro urbano e dell'igiene del suolo pubblico, ad integrazione di quanto prescritto dall'articolo 44 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, igiene urbana e ambientale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 103 del 28.12.2021 e dall'articolo 22 del Regolamento per la tutela, detenzione e conduzione degli animali, e nelle more di modifica dei sopra richiamati Regolamenti.

Visti:

- l'art.50 D.L.gs. n. 267/2000;
- l'art.7 bis D.L.gs. n. 267/2000;
- la Legge 689/81;
- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978;
- Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013;
- Vista la sentenza della Corte di Cassazione n. 7082/2015;
- il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, igiene urbana e ambientale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 103 del 28.12.2021;
- il Regolamento per la tutela, detenzione e conduzione degli animali approvato con Delibera C.C. n. 114 del 24/11/2016.

ORDINA

1. Ai fini della tutela della salute pubblica e del decoro urbano, nell'ambito del territorio del Comune di Porto Torres è **fatto obbligo con effetto immediato e sino alla prevista modifica regolamentare, a tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni di tali cani.**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- animali, solide e liquide, in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico transito, quali tra gli altri, piazze, portici, marciapiedi, parchi e giardini pubblici, ecc;**
2. **di munirsi durante l'accompagnamento dei cani**, quando si trovi in area pubblica o aperta al pubblico, da esibire su richiesta degli incaricati del controllo, **di idonee attrezature per la raccolta delle deiezioni (sacchetto ed apposita paletta od altro idoneo strumento di dotazione)**, la rimozione e il conferimento di quanto raccolto che, opportunamente rinchiuso in idonei involucri o sacchetti dovrà essere smaltito nei modi previsti dalla normativa in essere, **nonché di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti, da versare all'occorrenza**;
 3. **di riversare** una congrua quantità d'acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via;
 4. **è fatto divieto assoluto** di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, elementi di arredo urbano, veicoli in sosta sulla pubblica via, attrezzi ludici e scuole.

D I S P O N E C H E

- La violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii. di importo compreso tra € 25,00 a € 500,00, fatte salve l'eventuale azione penale e risarcitoria per i danni cagionati.
- Il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti degli animali da guida per i non vedenti, i cani delle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco nell'esercizio dell'attività istituzionale.
- Il Comando di Polizia Locale e le forze dell'ordine sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.
- Questa Ordinanza annulla e sostituisca ogni altra eventuale che dovesse contrastare nei contenuti la presente.

La stessa sia inviata:

- Alla Prefettura UTG Sassari - protocollo.prefss@pec.interno.it;
- All'Azienda U.S.L n. 1 Sassari - protocollo@pec.aslsassari.it;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**.

- Al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale CVFA - fva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it; cfva.sir.ss@regione.sardegna.it;
- Alla Polizia di Stato – dipps179.00f0@pecps.poliziadistato.it;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Porto Torres - tss26942@pec.carabinieri.it;
- Alla Guardia di Finanza di Porto Torres – ss1350000p@pec.gdf.it;
- Al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale Stazione Forestale Asinara – Porto Torres – cfva.sfasinara@pec.regione.sardegna.it;
- Al Comando Polizia Locale – polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it;
- Alla Compagnia Barracellare di Porto Torres – compbarportotorres@pec.it.

INFORMACHE

- Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Ing. Massimo Ledda (pec: ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it);
- Gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso l'Ufficio Ambiente, Via Ponte Romano, 55, 07046 Porto Torres SS .
- La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres.
- La presente ordinanza entra in vigore sin dal giorno di inizio della sua pubblicazione.
- La medesima sarà portata, altresì, a conoscenza della cittadinanza tramite pubblicazione sul sito <https://www.comune.porto-torres.ss.it> e mediante adeguate azioni informative sul sito istituzionale, sui quotidiani locali ed emittenti radio-televisive;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO